

Pagamenti, un solo ritardo: la banca non può segnalare alla CR

Il cliente per ottenere il risarcimento da illegittima segnalazione alla Centrale Rischio deve provare fondatezza e buona fede delle ragioni dell'inadempimento (Cass. Ord. n. 3130/2021).

Publicato il 22/02/2021



*Il cliente per ottenere il risarcimento da illegittima segnalazione alla Centrale Rischio deve provare fondatezza e buona fede delle ragioni dell'inadempimento (Cass. Ord. n. 3130/2021).*

L'istituto di credito non può effettuare la segnalazione alla Centrale Rischio (CR) solo in ragione di un ritardo nell'adempimento, ma deve valutare la situazione patrimoniale complessiva del debitore. Pertanto, per stabilire se detta segnalazione sia legittima, il giudice deve effettuare una valutazione *ex ante*, per accertare se, quando il cliente ha rifiutato l'adempimento delle proprie obbligazioni, i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati e prospettati in buona fede.

Il debitore è gravato dal relativo onere della prova al fine di ottenere il risarcimento del danno da illegittima segnalazione.

Così ha deciso la Corte di Cassazione, sez. III civile, con l'ordinanza 14 ottobre - 9 febbraio 2021, n. 3130 (testo in calce).

## Sommario

- La vicenda
- Premessa: cos'è la segnalazione alla centrale rischi
- La segnalazione della sofferenza: riferimenti normativi
- Non basta l'inadempimento per l'appostazione a sofferenza
- Quando scatta il risarcimento per illegittima segnalazione?
- Valutazione del giudice sull'illegittima segnalazione
- Conclusioni: il principio di diritto

## La vicenda

Un istituto di credito notificava un atto di precetto ai propri debitori per il pagamento di oltre 58 mila euro, in relazione ad un mutuo non interamente restituito; l'atto veniva notificato, altresì, ai terzi datori di ipoteca.

I convenuti formulavano opposizione lamentando, tra le altre cose, la violazione del divieto di anatocismo, la nullità delle clausole sul saggio di interesse e la violazione della legge antiusura. Infine, chiedevano la condanna della banca al risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla centrale rischi.

L'opposizione veniva respinta in primo e secondo grado. Si giunge così in Cassazione.

Premessa: cos'è la segnalazione alla centrale rischi

La Centrale dei Rischi, o più precisamente il servizio di centralizzazione dei rischi, è un archivio gestito dalla Banca d'Italia. Spesso, si pensa erroneamente che la Centrale Rischi (CR) sia una lista di cattivi pagatori. Invece, si tratta di un *database* che racconta la "storia creditizia" dei soggetti e contiene:

- le informazioni positive, come la regolarità del pagamento delle rate e la chiusura di un finanziamento,

- le informazioni negative, come il ritardo nel pagamento delle rate di un mutuo.

A cosa serve?

Serve alle banche per valutare la capacità di restituzione da parte di soggetti che, ad esempio, si rivolgono a loro per chiedere un finanziamento. Si parla, a tal proposito, di merito creditizio.

Ciò premesso, tra le segnalazioni che gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a fare, rientrano gli insoluti e sofferenze. Un cliente si considera come debitore in sofferenza qualora abbia gravi difficoltà nel restituire il suo debito. Il cliente segnalato per la prima volta riceve una comunicazione in tal senso. La segnalazione della sofferenza (anche detta appostazione a sofferenza) alla CR comporta conseguenze negative, quali la difficoltà di ottenere mutui o finanziamenti.

Per completezza espositiva, si ricorda che la Centrale Rischi (RC) non va confusa con il CRIF. Infatti, la CR è un archivio gestito per finalità di interesse pubblico dalla Banca d'Italia; mentre, esistono altri archivi gestiti da privati, si trattasi dei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC), in cui rientra il CRIF.

Tutto ciò premesso, torniamo al caso in esame.

La segnalazione della sofferenza: riferimenti normativi

La Cassazione mette in luce come la segnalazione degli insoluti e delle sofferenze sia disciplinata da un coacervo di norme<sup>[1]</sup>, che si riportano in nota. Per quanto qui di interesse, vengono in rilievo le istruzioni e circolari emanate dalla Banca d'Italia. In particolare, le "Istruzioni per gli intermediari creditizi", contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991, più volte modificata, da ultimo con il 19° Aggiornamento, in vigore dal 1° marzo 2020.

Le sopra citate "istruzioni" costituiscono il fulcro della disciplina, in quanto contengono le regole in materia di segnalazione da parte degli intermediari finanziari. In relazione alla fattispecie in esame, occorre fare riferimento al testo *ratione*

*temporis* applicabile (ossia all'11° Aggiornamento del 2011). È ivi previsto che la segnalazione della sofferenza, in relazione ad un credito insoluto, sia:

- subordinata alla valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente,
- non discenda automaticamente da un mero ritardo nel pagamento del debito.

In buona sostanza, non basta l'inadempimento per la segnalazione a sofferenza.

Non basta l'inadempimento per l'appostazione a sofferenza

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che gli intermediari creditizi non possano segnalare il proprio debitore alla Centrale Rischi, solo perché questi sia inadempiente.

Al contrario, la segnalazione postula che la banca abbia ritenuto che la situazione debitoria del soggetto sia grave e dipenda da una condizione di difficoltà economica non transitoria, simile allo stato di insolvenza (*Cass. 15609/2014*).

Infatti, se bastasse il mero inadempimento, verrebbe segnalato anche il debitore che eccepisce un controcredito in compensazione o che solleva l'eccezione di inadempimento.

Quando scatta il risarcimento per illegittima segnalazione?

Per stabilire il diritto al risarcimento, il giudice non deve solo valutare se il debito, oggetto della segnalazione, sia effettivamente sussistente. La sua valutazione va effettuata *ex ante* e deve riguardare un duplice profilo:

- oggettivo, per acclarare se le ragioni del debitore in relazione al rifiuto di pagamento fossero fondate o quantomeno avessero un *fumus* di fondatezza;
- soggettivo, per verificare se il debitore fosse in buona fede nella sua contestazione del debito.

Pertanto, nel caso di inadempimento fondato su eccezioni pretestuose, la segnalazione alla Centrale Rischi è legittima, in quanto rappresenta una conseguenza del mancato pagamento. Lo stesso dicasi nel caso in cui il debitore sollevi eccezioni senza verificarne la sostenibilità giuridica (ad esempio, senza consultare un esperto).

#### Valutazione del giudice sull'illegittima segnalazione

La Suprema Corte rileva come, nel caso in esame, la Corte d'Appello non abbia rispettato le regole relative alla valutazione sulla legittimità (o meno) della segnalazione alla CR. Il giudice di merito, infatti, ha rigettato la domanda di condanna sul semplice rilievo dell'infondatezza delle eccezioni sollevate. Invece, la segnalazione alla Centrale dei Rischi:

- deve restare una conseguenza giuridica dell'inadempimento colposo,
- non può essere la conseguenza giuridica dell'aver sollevato in buona fede eccezioni stragiudiziali di nullità del contratto.

Quindi, la valutazione sul corretto operato della banca non può limitarsi sull'accertata infondatezza delle eccezioni sollevate dal debitore. Al contrario, occorre esaminare la meritevolezza delle ragioni invocate dal debitore a fondamento del rifiuto di adempiere, nonché la diligenza impiegata dalla banca nel valutarle.

Nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi, l'onere della prova si ripartisce secondo le regole ordinarie dell'illecito aquiliano, quindi, grava sull'attore l'onere di dimostrare:

- la propria buona fede al momento in cui ha sollevato l'eccezione;
- la colpa del creditore;
- l'esistenza del danno;
- il nesso di causa tra colpa e danno.

Conclusioni: il principio di diritto

La sentenza viene cassata con rinvio alla Corte d'Appello, la quale dovrà esaminare la domanda di risarcimento del danno, valutando separatamente la sussistenza dei requisiti di buona fede ed incolpevolezza sopra esposti, applicando il seguente principio di diritto:

- *"per stabilire se una banca abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale dei Rischi l'inadempimento d'una obbligazione del cliente, non è sufficiente valutare ex post se, all'esito del giudizio tra banca e cliente, le eccezioni da questi fraposte all'adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate; è necessario invece stabilire, con valutazione ex ante, se al momento in cui il cliente ha rifiutato l'adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati, e prospettati in buona fede. L'onere della relativa prova grava su chi domanda il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi".*

[CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 3130/2021](#) » [SCARICA IL TESTO PDF](#)

( da [www.altalex.com](http://www.altalex.com) )

**SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE**

**SEZIONE III CIVILE**

**Ordinanza 14 ottobre 2020 - 9 febbraio 2021, n. 3130**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta - Presidente -

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - rel. Consigliere -

Dott. VALLE Cristiano - Consigliere -

Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso n. 19141/17 proposto da:

P.M., B.L., Pi.Ma. e D.B.L., elettivamente domiciliati a Pescara, via Colle Innamorati n. 420, difesi dall'avvocato Fernando Rucci, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, corso d'Italia n. 29, difeso dall'avvocato Christian Gecele, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento 24.1.2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti;

viste le conclusioni scritte del Procuratore Generale.

Svolgimento del processo

1. La Banca di Trento e Bolzano s.p.a. (in seguito incorporata nella Intesa Sanpaolo s.p.a.) il 23 luglio 2012 notificò un atto di precetto ai propri debitori P.M. e D.B.L., intimando loro il pagamento dell'importo di Euro 58.923,45 quale residuo di un mutuo non interamente restituito.

Il precetto venne notificato altresì ai terzi datori di ipoteca P.E. e B.L..

2. Tutti e quattro gli intimati proposero opposizione a precetto dinanzi al Tribunale di Trento, lamentando (stando a quanto riferito nel ricorso):

- a) l'erroneità del calcolo degli onorari professionali dovuti al difensore della banca precettante;
- b) la violazione del divieto di anatocismo;
- c) la nullità per indeterminatezza delle clausole contrattuali di pattuizione del saggio di interesse dovuto dal mutuatario;
- d) la violazione della legge antiusura.

Chiesero altresì la condanna della banca al risarcimento del danno da essi patito in conseguenza della segnalazione dei rispettivi nominativi alla "centrale dei rischi".

3. La banca resistette all'opposizione; il Tribunale di Trento con sentenza 5 maggio 2014 n. 541 la rigettò.

La sentenza venne appellata dalle parti soccombenti.

Secondo quanto si legge nella sentenza d'appello, gli appellanti proposero tre motivi di gravame:

- ) con il primo motivo si dolsero del rigetto della domanda di nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi;
- ) con il secondo motivo si dolsero del rigetto della domanda di nullità della pattuizione di interessi di mora per violazione della legge antiusura;
- ) col terzo motivo si dolsero del rigetto della domanda di risarcimento del danno per legittima segnalazione alla centrale rischi.

4. La Corte d'appello di Trento con sentenza 24 gennaio 2017 n. 24 rigettò il gravame, ritenendo che:

- ) la clausola di pattuizione degli interessi (tanto corrispettivi, quanto moratori) non fosse nulla per indeterminatezza, in quanto il contratto prevedeva una normale clausola di variabilità del saggio degli interessi, stabilendone i criteri e il numero delle rate (così la sentenza d'appello, pagina 14);
- ) la clausola di pattuizione degli interessi moratori non fosse nulla per violazione della legge antiusura, in quanto anche nel caso di totale inadempimento da parte del mutuatario il tasso annuo effettivo globale sarebbe rimasto inferiore al tasso soglia, individuato dalla Corte d'appello nella misura dell'8,415%;
- ) la ritenuta validità del contratto comportava il rigetto della domanda di risarcimento del danno per legittima segnalazione alla centrale rischi.

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dagli originari oppositori con ricorso fondato su tre motivi.



Ha resistito con controricorso illustrato da memoria la Intesa Sanpaolo. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto di rinviare la decisione, in attesa della attesa pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a dirimere la questione dell'applicabilità della legge antiusura agli interessi moratori.

#### Motivi della decisione

1. Va preliminarmente disattesa l'istanza di rinvio avanzata dal Procuratore Generale, giacchè - per quanto si dirà - la questione della usurarietà degli interessi moratori nel presente giudizio è stata proposta in modo inammissibile.

2. Col primo motivo i ricorrenti lamentano che erroneamente la Corte d'appello avrebbe escluso la sussistenza nel caso di specie d'un patto anatocistico, e la conseguente nullità del contratto.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Nel giudizio di appello, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, non risulta essere stata riproposta la doglianza con cui i debitori avevano, in primo grado, sostenuto che il contratto di mutuo stipulato inter partes avrebbe violato il divieto di anatocismo.

Secondo quanto riferito dalla sentenza d'appello, infatti, nel secondo grado del presente giudizio gli opposenti tornarono a insistere su due questioni soltanto:

a) la nullità del patto di interessi (corrispettivi) per indeterminatezza della clausola;

b) la violazione della legge antiusura.

Nè i ricorrenti, in violazione dell'onere di cui all'art. 366 c.p.c., n. 6, nel loro ricorso precisano mai in quale atto ed in quali termini fu riproposta in grado di appello la questione della violazione del divieto di anatocismo.

3. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano la "erronea valutazione dei criteri di individuazione delle componenti della voce "interessi" ai fini del superamento del tasso soglia".

Deducedono, con tecnica scrittoria confusa e criptica (costituita dal mero collage di alcuni passi della sentenza impugnata con alcuni brani tratti da due sentenze di merito) che quando il tasso degli interessi corrispettivi superi il tasso-soglia previsto dalla legge antiusura, non sono dovuti interessi.

3.1. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.

Secondo il ricorrente "il superamento della soglia a seguito dell'applicazione degli interessi di mora comporta la non debenza degli interessi".

Ma la Corte d'appello non si è mai occupata di questo problema.

La Corte d'appello ha arrestato la propria indagine dopo avere rilevato che il tasso soglia nel caso di specie non venne superato nè dalla pattuizione di interessi corrispettivi, nè dalla pattuizione di interessi moratori.

Sicchè, una volta esclusa la nullità del patto di interessi, diventava irrilevante stabilire quali fossero gli effetti della suddetta nullità: e cioè se questi dovessero consistere nella sostituzione del saggio convenzionale con quello legale, o nella decadenza del creditore dal diritto di pretendere qualsiasi tipo di interessi.

4. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano l'illegittimità del rigetto della propria domanda di risarcimento del danno.

Sostengono che non basta il mero rifiuto del debitore di adempiere la propria obbligazione perchè la banca possa ritenersi legittimata ad inviare una segnalazione di sofferenza alla Centrale dei Rischi; deducono che è sempre necessario, al suddetto fine, che il rifiuto di adempimento discenda, non da una contestazione sulla legittimità del contratto, ma dalle condizioni economiche del debitore.

4.1. Il motivo è fondato.

La segnalazione di insoluti o sofferenze, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, alla banca dati denominata "Centrale dei Rischi" gestita dalla Banca d'Italia (c.d. servizio di centralizzazione dei rischi) è disciplinata da un coacervo di norme (prevalentemente secondarie) stratificate.

Essa venne regolata in origine dalla Delib. CICR 16 maggio 1962 e dal D.M. Tesoro 2 aprile 1991, ai sensi del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, art. 32, lett. h (successivamente abrogato dal D.Lgs. n. 385 del 1993).

Oggi la segnalazione dei crediti insoluti alla Centrale Rischi è disciplinata principalmente (ma non solo):

(a) dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 53, comma 1, lett. (b), art. 67, comma 1, lett. (b) e art. 108 (Testo unico delle norme in materia bancaria e creditizia), i quali hanno attribuito alla Banca il potere di emanare, su conforme deliberazione del CICR, disposizioni di carattere generale nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari, aventi a oggetto "il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni";

(b) dalla Delib. del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio 29 marzo 1994 (Gazz. Uff. 20 aprile 1994), assunta ai sensi delle ricordate norme del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, con la quale è stato affidato alla Banca d'Italia il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi, e le è stato conferito il potere di determinare le modalità con cui gli enti erogatori di credito debbono comunicare periodicamente l'esposizione nei confronti dei propri affidati;

(c) dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, "nella veste di Presidente del CICR", dell'11 luglio 2012, n. 663, il quale ha ribadito (inutilmente) la delega alla Banca d'Italia a disciplinare con proprio regolamento il funzionamento della Centrale Rischi;

(d) dalle successive istruzioni e circolari emanate dalla Banca d'Italia, ed in particolare, per quanto qui rileva, dalle "Istruzioni per gli intermediari creditizi" di cui alla Circolare della Banca d'Italia 11 febbraio 1991 n. 139, più volte modificata, da ultimo con il 19 Aggiornamento, in vigore dal 1 marzo 2020.

Le suddette "Istruzioni" costituiscono da tempo il corpus centrale della disciplina, poichè sono esse a dettare i principi e le regole operative per la segnalazione da parte degli intermediari finanziari.

All'epoca dei fatti di causa (2011) la materia era disciplinata dalle suddette "Istruzioni" nel testo risultante dall'11 Aggiornamento del 29.4.2011.

Il Capitolo II, Sezione 2, p. 1.5 delle suddette Istruzioni, stabiliva (e stabilisce tuttora) che "l'appostazione a sofferenza (di un credito insoluto) implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sè condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza".

4.2. Questa Corte, nell'interpretare il blocco normativo appena riassunto e la norma regolamentare appena trascritta, ha già in più occasioni stabilito che non è consentito agli intermediari creditizi segnalare il proprio debitore alla Centrale rischi, sol perchè questi sia inadempiente.

Quella segnalazione presuppone che l'intermediario creditizio abbia invece riscontrato "una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza" (così, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 15609 del 09/07/2014, Rv. 631843 - 01).

Diversamente argomentando, infatti, si perverrebbe al paradossale esito che anche il debitore il quale abbia sollevato un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; oppure quello che abbia opposto al creditore un controcredito in compensazione; od ancora quello che intenda invocare l'annullabilità del contratto per vizio del consenso, si vedrebbero segnalati alla Centrale dei Rischi.

4.3. Naturalmente ciò non vuol dire che al debitore moroso basti invocare, anche pretestuosamente, la nullità del contratto o l'usuraietà del tasso soglia, per pretendere di essere risarcito in caso di segnalazione da parte dell'ente creditore alla Centrale dei Rischi. Ma se da un lato la mala fede del debitore non può costituire uno schermo contro le conseguenze dell'inadempimento, dall'altro lato è pur sempre necessario che il giudice chiamato a valutare la legittimità d'una segnalazione alla Centrale dei Rischi non si limiti a prendere atto che il debito oggetto della segnalazione era effettivamente dovuto, ma stabilisca con valutazione ex ante:

-) dal punto di vista oggettivo, se le ragioni addotte dal debitore a fondamento del rifiuto di pagamento fossero sorrette almeno da un fumus di fondatezza;

-) dal punto di vista soggettivo, se il debitore potesse ritenersi in buona fede nel momento in cui quelle ragioni ha accampato.

E' infatti evidente che il debitore non potrebbe pretendere di sottrarsi alle conseguenze giuridiche del proprio inadempimento (tra le quali rientra anche la segnalazione alla Centrale dei Rischi), nè sollevando eccezioni che egli ben sapeva essere pretestuose, nè sollevando eccezioni senza accertare, con un minimo di diligenza, se esse fossero giuridicamente sostenibili. E va a sè che, sotto quest'ultimo aspetto, può costituire una condotta colposa anche l'aver sollevato in sede stragiudiziale eccezioni rivelatesi infondate, senza preventivamente avere almeno acquisito il parere d'un esperto.

4.4. Queste essendo le regole da applicare per valutare se una segnalazione alla Centrale dei Rischi sia avvenuta in modo corretto, deve rilevarsi come esse non siano state integralmente osservate nel caso di specie dalla Corte d'appello.

La sentenza impugnata, infatti, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata dagli attori limitandosi a rilevare che essi avevano motivato il proprio rifiuto di adempiere invocando la nullità del contratto sotto plurimi aspetti, e che tutte quelle eccezioni si erano rivelate infondate.

Tuttavia, per quanto detto poc'anzi, la segnalazione alla Centrale dei Rischi deve restare una conseguenza giuridica dell'inadempimento colposo, e non può diventare una conseguenza giuridica dell'aver sollevato in buona fede eccezioni stragiudiziali di nullità del contratto. Stabilire dunque se la banca abbia agito correttamente o meno, nel segnalare il nominativo del debitore alla Centrale dei rischi, è giudizio che non può fondarsi soltanto sull'accertata infondatezza delle eccezioni sollevate dal debitore, ma deve estendersi a valutare la meritevolezza delle ragioni invocate dal debitore a fondamento del rifiuto di adempiere, e la diligenza impiegata dalla banca nel valutarle. Resta ancora da aggiungere, per amor di completezza, che nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi l'onere della prova si ripartirà secondo le regole ordinarie: sicchè, trattandosi di illecito aquiliano, spetterà all'attore dimostrare

sia la propria buona fede al momento in cui sollevò l'eccezione; sia la colpa del creditore; sia l'esistenza del danno; sia il nesso di causa tra colpa e danno.

4.5. La sentenza impugnata va dunque va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trento, la quale tornerà ad esaminare sul punto qui in esame (domanda di risarcimento del danno) l'appello proposto dagli odierni ricorrenti, esaminando separatamente per ciascuno di essi la sussistenza dei requisiti di buona fede ed incolpevolezza sopra esposti, ed applicherà il seguente principio di diritto:

"per stabilire se una banca abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale dei Rischi l'inadempimento d'una obbligazione del cliente, non è sufficiente valutare ex post se, all'esito del giudizio tra banca e cliente, le eccezioni da questi fraposte all'adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate; è necessario invece stabilire, con valutazione ex ante, se al momento in cui il cliente ha rifiutato l'adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati, e prospettati in buona fede. L'onere della relativa prova grava su chi domanda il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi".

5. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

**P.Q.M.**

**la Corte di Cassazione:**

**(-) dichiara inammissibile il primo ed il secondo motivo di ricorso;**

**(-) accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Trento, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.**

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021.